



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 15 del 22/05/2025

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: **MANIFESTAZIONE FESTHA MANNA 2025. ORDINANZA DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO.**

IL SINDACO

Premesso che nel mese di giugno 2025 nel territorio comunale di Porto Torres si terranno gli eventi della “Festha Manna” che andranno ad interessare l’intero territorio comunale con particolare interessamento del centro storico del nostro Comune;

Tenuto conto che in particolare le manifestazioni previste il 1° giugno (Sagra del Pesce), il 7, 8 e 9 giugno (Fiera di San Gavino) e il 21 giugno (Palio di Santu Bainzu) richiamano di consueto una significativa partecipazione popolare e, pertanto, si stima che anche nel corrente anno un numero rilevante di persone si concentrerà lungo il percorso per assistere ai suddetti eventi, perlopiù nel centro storico della Città;

Evidenziato che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, i cui vuoti, se abbandonati a bordo strada, possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

Ritenuto, perciò necessario individuare e adottare misure idonee a impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l’incolumità di quanti parteciperanno alle manifestazioni e che esse consistano nel divieto di somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali e del consumo itinerante degli stessi prodotti confezionati o somministrati come sopra indicato;

Atteso che, per le finalità sopra richiamate, pare opportuno impartire le prescrizioni indicate in precedenza affinché siano osservate in tutto il perimetro del territorio comunale interessato dall’evento;

Richiamati:

- il regolamento comunale “*Gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale*” (D.C.C. n. 103 del 28/12/2021 e successivi aggiornamenti) che all’articolo 43, rubricato

“Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti”, disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti in occasione di manifestazioni e spettacoli viaggianti;

- il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto del Comune di Porto Torres;

ORDINA

in tutto il perimetro del territorio comunale interessato dagli eventi della Festha Manna di seguito indicati, per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica

dalle ore 08.00 del 01/06/2025 alle ore 05.00 del 02/06/2025 per la tradizionale la “Sagra del Pesce”,

dalle ore 24:00 del 06/06/2025 e fino alle ore 05:00 del 10/06/2025 per gli eventi della “Fiera di San Gavino”;

dalle ore 07.00 del 21/06/2025 alle ore 05.00 del 22/06/2025 per il Palio di Santu Bainzu

E' VIETATO

1. il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;
2. a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie;
3. l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
4. **è fatta eccezione** per la sola vendita finalizzata all'uso domestico.

È FATTO OBBLIGO

alle utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande, siano esse fisse o temporanee, ad utilizzare esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo bio-compostabili, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo dei contenitori in plastica.

INFORMA CHE

- l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

pecuniaria di cui sopra, nei confronti degli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

- il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo. Copia di esso viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
- manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Porto Torres e alla Questura per l'esecuzione della presente ordinanza.
- gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia a Ordinamento Generale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Maria Caterina Onida (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);

DISPONE CHE

ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, si provvederà a dare ampia comunicazione della presente Ordinanza tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

La stessa sia inviata:

- alla Prefettura UTG Sassari - protocollo.prefss@pec.interno.it
- Alla Questura di Sassari - Ufficio Gabinetto - dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
- alla Polizia di Stato Porto Torres – dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres - tss26942@pec.carabinieri.it;
- alla Guardia di Finanza di Porto Torres - ss1350000p@pec.gdf.it
- al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it
- al Comando Polizia Locale di Porto Torres polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it;
- al Comando della Compagnia Barracellare di Porto Torres – compbarrportotorres@pec.it;
- Portavoce Associazioni Commercianti Porto Torres edicolariuemanule@pec.it;
- Associazione Le Botteghe Turritane bottegheturritane@legalmail.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO